



Confsport Italia

FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

STATUTO SOCIALE

Sede Nazionale

00193 Roma – Via Properzio, 5 . Telef. 0668437286 – Fax 06.68437330

info@confsportitalia.it • www.confsportitalia.it

Sede Operativa

00149 ROMA - Via dell'Imbrecciato, 181 • Telef. 06.55282936 - 06.5506622 - Fax 06.5502800

info@confsportitalia.it • www.confsportitalia.it

STATUTO
Confsport Italia
Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero
INDICE

Art. 1	<u>Denominazione e Sede</u>	pag. 03
Art. 2	<u>Durata</u>	pag. 03
Art. 3	<u>Scopi</u>	pag. 03
Art. 4	<u>Gli affiliati</u>	pag. 05
Art. 5	<u>I soggetti tesserati</u>	pag. 06
Art. 6	<u>Diritti e doveri degli affiliati e tesserati</u>	pag. 06
Art. 7	<u>Vincolo di giustizia</u>	pag. 07
Art. 8	<u>Collegio Arbitrale</u>	pag. 07
Art. 9.	<u>Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport</u>	pag. 08
Art. 10	<u>Cause di cessazione di appartenenza alla Confsport Italia</u>	pag. 08
Art. 11	<u>Organi della Confsport Italia</u>	pag. 08
Art. 12	<u>Assemblea - Voti</u>	pag. 09
Art. 13	<u>L'Assemblea Nazionale</u>	pag. 10
Art. 14	<u>L'Assemblea Nazionale Straordinaria</u>	pag. 12
Art. 15	<u>Il Consiglio Nazionale</u>	pag. 12
Art. 16	<u>Decadenza dei Consiglieri – Cessazione della maggioranza degli stessi</u>	pag. 14
Art. 17	<u>Il Presidente Nazionale</u>	pag. 14
Art. 18	<u>Il Vice Presidente Vicario</u>	pag. 15
Art. 19	<u>La Giunta Esecutiva Nazionale</u>	pag. 15
Art. 20	<u>Il Segretario Nazionale</u>	pag. 16
Art. 21	<u>La Segreteria della Confsport Italia</u>	pag. 17
Art. 22	<u>Il Collegio dei Revisori dei Conti</u>	pag. 17
Art. 23	<u>Organi di Giustizia</u>	pag. 17
Art. 24	<u>Il Collegio dei Probiviri</u>	pag. 17
Art. 25	<u>La Commissione d'Appello</u>	pag. 18
Art. 26	<u>Ufficio del Procuratore Sociale</u>	pag. 18
Art. 27	<u>Il Giudice Unico Periferico</u>	pag. 18
Art. 28	<u>Il Presidente Onorario</u>	pag. 19
Art. 29	<u>L'Assistente Spirituale</u>	pag. 19
Art. 30	<u>Strutture ed Organi Periferici</u>	pag. 19
Art. 31	<u>L'Assemblea Regionale</u>	pag. 20
Art. 32	<u>Il Consiglio Regionale ed il Presidente del Consiglio Regionale</u>	pag. 20
Art. 33	<u>L'Assemblea Provinciale</u>	pag. 22
Art. 34	<u>Il Consiglio Provinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale</u>	pag. 23
Art. 35	<u>I Delegati Provinciali</u>	pag. 24
Art. 36	<u>Patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale</u>	pag. 24
Art. 37	<u>Commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali</u>	pag. 25
Art. 38	<u>Coordinatore Periferico</u>	pag. 25
Art. 39	<u>Il Delegato Cittadino e la Delegazione Cittadina</u>	pag. 25
Art. 40	<u>Coordinatori della Confsport Italia all'Estero</u>	pag. 25
Art. 41	<u>Il Revisore dei Conti</u>	pag. 25
Art. 42	<u>Incompatibilità</u>	pag. 26
Art. 43	<u>I Settori</u>	pag. 26
Art. 44	<u>Patrimonio - mezzi finanziari - bilancio</u>	pag. 27
Art. 45	<u>Regolamenti</u>	pag. 27
Art. 46	<u>Province Autonome</u>	pag. 27
Art. 47	<u>Modifiche dello Statuto</u>	pag. 27
Art. 48	<u>Scioglimento</u>	pag. 28
Art. 49	<u>Norma Finale</u>	pag. 28
	<u>Norma Transitoria</u>	pag. 28

STATUTO

ConfSPORT Italia

Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero

Art. 1 Denominazione e Sede

1. La ConfSPORT Italia - Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero, in sigla e di seguito indicata ConfSPORT Italia, è una associazione sportiva dilettantistica, a carattere nazionale, senza finalità di lucro.
2. La ConfSPORT Italia ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
3. La ConfSPORT Italia è apolitica e apartitica ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.
4. La ConfSPORT Italia fa riferimento a Confcommercio.
5. La ConfSPORT Italia ha per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità dilettantistiche, ricreative e formative, nonché di quelle attività culturali e del tempo libero che possono contribuire all'arricchimento della persona umana. La ConfSPORT Italia persegue, inoltre, finalità assistenziali e di promozione sociale. La ConfSPORT Italia svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
6. La ConfSPORT Italia è retta dal presente Statuto predisposto nel rispetto dei principi fondamentali approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché in base alle norme di cui al Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004 n. 15 ed allo Statuto del C.O.N.I.. E' retta altresì dai Regolamenti interni emanati in attuazione dello Statuto.
7. La ConfSPORT Italia, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale, nonché l'autonomia amministrativa e contabile degli organi territoriali.

Art. 2 Durata

1. La durata della ConfSPORT Italia è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopi

1. La ConfSPORT Italia è costituita con democraticità strutturale e con l'elettività delle cariche associative.
2. La ConfSPORT Italia svolge l'attività in armonia con i principi fondamentali del C.O.N.I., nel rispetto, altresì, del principio di pari opportunità.
3. La ConfSPORT Italia può stipulare convenzioni con Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e i calendari delle manifestazioni dovranno essere concordati con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate.
4. La ConfSPORT Italia ha come oggetto sociale:
 - a) la promozione e l'organizzazione di attività motorie-sportive a carattere dilettantistico e amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - b) la formazione fisico-sportiva e l'avviamento alla pratica sportiva;
 - c) lo svolgimento di attività culturali per la tutela dell'ambiente;
 - d) la promozione di iniziative di formazione in servizio, di aggiornamento e specializzazione dei docenti di ogni ordine e grado, dei dirigenti scolastici e degli

- operatori della scuola e della formazione professionale, coerentemente con la normativa regionale, nazionale ed europea e, in particolare, con la Legge 53/2003 e successive integrazioni e modifiche, con i Decreti attuativi della stessa, con le direttive europee in materia di istruzione e formazione, nell'intento di contribuire a:
- migliorare la qualità dell'offerta formativa;
 - valorizzare l'apprendimento formale, informale e non formale;
 - promuovere la centralità dell'orientamento;
 - qualificare e riqualificare il personale della scuola e della formazione;
 - diffondere la cultura dello sport e dell'educazione al movimento anche come strategia educativa e metodologica volta a prevenire e rimuovere le cause di disagio e alla dispersione;
 - proseguire gli obiettivi condivisi e sottoscritti a livello europeo (v. Consiglio di Lisbona, 2000) e in particolare quelli indicati nel documento del Follow up;
 - promuovere l'interazione scuola/territorio, in una logica di rete, attraverso iniziative che coinvolgano i soggetti rappresentativi della realtà locale (docenti, studenti, genitori, associazioni, scuole ed altre agenzie formative, università mondo del lavoro, ecc.);
 - valorizzare lo sport, l'educazione fisica e motoria, le attività ricreativo-culturali, l'integrazione e l'intercultura, come strategie educative mirate anche a favorire condizioni di pari opportunità.
- e) curare, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo con attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione in proprio o con accreditamento presso le Regioni, Ministeri, Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea o la Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. competente per territorio;
- f) l'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli affiliati, nonché la collaborazione con enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero quale attività educativa;
- g) la diffusione e la promozione dell'attività sportiva e culturale per gli anziani;
- h) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
- i) la collaborazione con organismi similari nazionali, europei ed extra-europei;
- j) lo svolgimento di attività di Volontariato previste dalla legge n. 225/92, dal regolamento attuativo n. 613/94 e dalla Legge 460/97 e dalla normativa vigente in materia;
- k) di coordinare ed agevolare la costituzione e lo sviluppo di Associazioni, Società, Enti, Cooperative, Onlus, Circoli Sportivi e Ricreativi e Clubs costituiti per la pratica, diffusione e conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero svolto senza scopo di lucro e con finalità sociali, ricreative, educative, di volontariato, di protezione civile e di formazione professionale;
- l) l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati, rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
- m) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
- n) l'assistenza, mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva, educativa e ricreativa, nonché l'assistenza legale e tecnico-organizzativa;
- o) l'edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa, ricreativa e del tempo libero;

- p) la promozione dell'impegno per la pace;
- q) la promozione e la tutela dei diritti culturali e sociali dei cittadini;
- r) la promozione di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel rispetto della Legge 07/12/2000 n. 383 e del regolamento di attuazione 14/11/2001 n. 471 e s.m.;
- s) la realizzazione di attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati o di terzi nei settori e nelle aree di cui alla Legge 06/03/2001 n. 64;
- t) l'impegno per la tutela dell'ambiente a dimensione umana;
- u) la promozione e l'attuazione dei servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, ecc.;
- v) favorire contatti fra soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo settori e sezioni per le attività di maggior rilievo;
- w) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- x) la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- y) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, il teatro, la musica, il tempo libero, ecc.;
- z) l'attività di informazione per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona.

Art. 4 Gli affiliati

Possono affiliarsi alla Confsport Italia le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Onlus ed ogni altra realtà associativa che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelli della Confsport Italia.

Sono riconosciute ai fini sportivi le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite nei modi previsti dall'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 186/04 e che vengono iscritte nell'apposito Registro istituito presso il C.O.N.I. con delibera 1288/04 del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

1. Gli organismi che intendono affiliarsi alla Confsport Italia devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia, indicando i settori e le sezioni di attività nelle quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti.
2. Gli organismi affiliati devono:
 - a) ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ovvero, in caso di delega di quest'ultimo rilasciata alla Confsport Italia stessa, devono essere riconosciuti dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia;
 - b) essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Confsport Italia;
 - c) essere amministrati da organi composti da persone elette, di maggiore età, e che devono possedere i seguenti requisiti:
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla Confsport Italia, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche

nelle attività sportive.

- non essere stati radiati dalla Confsport Italia, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 5 I soggetti tesserati

1. Le persone fisiche che fanno parte della Confsport Italia si dividono in:
 - a) soci degli organismi affiliati;
 - b) tecnici;
 - c) giudici;
 - d) dirigenti della Confsport Italia;
 - e) volontari di Protezione Civile;
 - f) volontari di Settori Sociali;
2. I Volontari tesserati per la Confsport Italia di qualsiasi settore devono prestare la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991 e devono essere assicurati a mezzo specifica Polizza con Società di Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la R.C. contro terzi, per tutte le attività di Volontariato da loro espletate, come da legge 460/97.
3. I soci ordinari e i tecnici hanno formale rapporto di appartenenza alla Confsport Italia solo attraverso un affiliato ed entrano a far parte della Confsport Italia al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione.
4. I giudici, i dirigenti della Confsport Italia, i volontari di Protezione Civile e i volontari di Settori Sociali, nonché i tecnici che possono far parte della Confsport Italia anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte della Confsport Italia all'atto del tesseramento individuale o della elezione o nomina.
5. Per poter essere tesserato è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla Confsport Italia, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
 - d) non essere stati radiati dalla Confsport Italia, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 6 Diritti e doveri degli affiliati e tesserati

1. Gli organismi affiliati e i tesserati hanno diritto di partecipare all'attività organizzata dalla Confsport Italia, nel rispetto delle norme emanate da quest'ultima.
2. I tesserati hanno diritto a concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, secondo le norme del presente Statuto.
3. Ogni organismo affiliato, che possiede i requisiti richiesti dal presente Statuto, ha diritto ad un voto nell'Assemblea Provinciale. Nell'Assemblea Nazionale e Regionale sarà rappresentato dai Delegati Provinciali eletti nell'Assemblea Provinciale.
4. Gli organismi affiliati ed i soci ad essi aderenti, tesserati alla Confsport Italia, acquisiscono il diritto di usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni della Confsport Italia all'uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli

impianti della medesima secondo le modalità che annualmente saranno determinate dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia, in maniera uniforme per tutti gli organismi affiliati.

5. Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annua ed i contributi dovuti nella misura che sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia.
6. I volontari che aderiscono alla Confsport Italia, previa domanda di tesseramento, devono prestare la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991 e le attività di Volontariato devono essere quelle previste dalla legge n. 225/92, dal Regolamento Attuativo n. 613/94 e dalla Legge 460/97.
7. I tesserati alla Confsport Italia sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I..

Art. 7 Vincolo di giustizia

1. Gli organismi affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti della Confsport Italia in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e norme nei propri confronti e dei propri associati.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi della Confsport Italia hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e sportivo e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e tesserati alla Confsport Italia.
3. Gli organismi affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della Confsport Italia, si impegnano ad adire in via preventiva agli organi di giustizia, prima di un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
4. Il Consiglio Nazionale della Confsport Italia per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto nel precedente comma.
5. Il diniego alla concessione della deroga per questioni che possono essere risolte in forma amichevole deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.
6. Il Consiglio Nazionale della Confsport Italia, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa nel rispetto di tutti i soci e gli organismi affiliati, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine la deroga si ritiene concessa.
8. L'inosservanza delle presenti disposizioni, che hanno il motivo di tutelare tutti i soci e gli organismi affiliati, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 8 Collegio Arbitrale

1. Gli organismi affiliati e tutti i tesserati alla Confsport Italia riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia della Confsport Italia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri della Confsport Italia.
4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

6. Il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria della Confsport Italia che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 9 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la Confsport Italia a organismi affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., a condizioni che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Confsport Italia o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia interna della Confsport Italia, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per i quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Confsport Italia.

Art. 10 Cause di cessazione di appartenenza alla Confsport Italia

1. Gli organismi affiliati ed i tesserati cessano di appartenere alla Confsport Italia nei seguenti casi:
 - a) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
 - e) per inattività durante l'ultimo anno;
 - f) per radiazione determinata da gravi o dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari, accertate e comminate dagli organi di giustizia;
2. In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Confsport Italia e agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
3. La cessazione di appartenenza alla Confsport Italia comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
4. I tesserati cessano di appartenere alla Confsport Italia nei seguenti casi:
 - a) per il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1;
 - b) per cessazione della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per dimissioni;
 - d) per morte.

Art. 11 Organi della Confsport Italia

1. Sono Organi Centrali della Confsport Italia:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;

- c) il Consiglio Nazionale;
 - d) la Giunta Esecutiva Nazionale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) la Commissione d'Appello;
 - h) il Procuratore Sociale;
 - i) il Segretario Nazionale.
2. Tutti gli Organi durano in carica quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nel caso di componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio e sono rieleggibili, fatte salve le eccezioni previste dal presente statuto;
 3. Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi della Confsport Italia è necessario:
 - a) essere in regola con il tesseramento alla Confsport Italia alla data di presentazione della candidatura;
 - b) aver compiuto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte della Confsport Italia, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - f) non aver controversie in atto contro la Confsport Italia, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
 4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 12 Assemblea - Voti

1. In occasione della partecipazione alle assemblee periferiche e per eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale della Confsport Italia hanno diritto ad un voto tutti gli organismi affiliati alla Confsport Italia da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva, che abbiano almeno due dirigenti con l'incarico di "consigliere", risultanti nella domanda di affiliazione, oltre il Presidente, ed almeno dieci soci tesserati alla Confsport Italia, anch'essi da almeno 12 mesi, e che abbiano partecipato all'attività del Comitato Periferico di appartenenza nei 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
2. Gli organismi affiliati per l'anno sportivo dal 1° settembre al 31 agosto non perdono l'anzianità di affiliazione se la rinnovano entro 120 giorni dalla scadenza. Parimenti gli organismi affiliati per l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre non perdono l'anzianità di affiliazione se la rinnovano entro 120 giorni dalla scadenza.
3. All'Assemblea Nazionale della Confsport Italia la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 3 a 50 Società affiliate 1 Delegato; da 51 a 100 Società affiliate 2 Delegati; da 101 a 200 Società affiliate 3 Delegati; da 201 a 400 Società affiliate 4 Delegati; oltre 400 Società affiliate 5 delegati.
4. Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero delle Società affiliate.
5. I Delegati eletti nelle assemblee provinciali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici.

6. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e Provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti Delegati.
7. I Delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.
8. In caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei Delegati eletti dall'Assemblea Provinciale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'Assemblea Provinciale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 30 gg. l'Assemblea Provinciale per eleggere il sostituto.

Art. 13 L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo di democrazia e di partecipazione associativa a livello centrale della Confsport Italia ed è composta dai Delegati Provinciali regolarmente eletti nelle Assemblee Provinciali. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Delegato Provinciale può delegare un Delegato Provinciale eletto nella stessa Provincia. Qualora una Provincia fosse rappresentata da un solo Delegato Provinciale si dovrà provvedere ad eleggere un Delegato supplente. L'Assemblea Nazionale ha carattere ordinario o straordinario.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, il Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale o suo delegato della Confcommercio, i componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti, i Commissari e i Delegati dei Comitati Regionali, Provinciali e Cittadini, il Segretario Nazionale, il Presidente Onorario, l'Assistente Spirituale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici, i Coordinatori della Confsport Italia all'estero. Il Presidente Nazionale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.
3. L'Assemblea Nazionale è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi;
4. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Confsport Italia. In caso di impossibilità tale funzione è riconosciuta al Vice Presidente. In caso di mancata indicazione o convocazione dell'Assemblea Nazionale da parte degli Organi statuari competenti, provvede ai relativi adempimenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La convocazione dei Delegati Provinciali e degli altri partecipanti all'Assemblea Nazionale, può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale o altri mezzi, idonei ad assicurare la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della sua effettuazione.
6. L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per l'elezione degli Organi della Confsport Italia;
7. L'Assemblea Nazionale ha i seguenti poteri:
 - a) elegge il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale della Confsport Italia;
 - b) elegge il Presidente Nazionale della Confsport Italia;
 - c) elegge il Consiglio Nazionale della Confsport Italia;
 - d) elegge il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) elegge il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - f) elegge il Presidente e i componenti della Commissione d'Appello;
 - g) approva il bilancio consuntivo del quadriennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) vota la relazione dell'attività trascorsa presentata dal Presidente della Confsport Italia;
 - i) vota su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Nazionale della Confsport Italia ed iscritto nell'ordine del giorno.
8. Le votazioni alle cariche sociali sono separate e successive ed avvengono a scrutinio segreto.

9. I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva alla Segreteria Nazionale che ne rilascerà ricevuta.
10. La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dalla Giunta Esecutiva della Confsport Italia, su proposta del Presidente Nazionale, comincerà le proprie procedure almeno due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari e le concluderà all'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea Nazionale.
11. Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.
12. Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri e in immediato e definitivo appello l'Assemblea Nazionale stessa.
13. La Commissione Verifica Poteri:
 - a) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale aventi diritto a voto;
 - b) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto;
 - c) redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea Nazionale.
14. L'accertamento dell'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.
15. La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constatata la presenza dei Delegati all'Assemblea Nazionale, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea Nazionale su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.
16. La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia e della quale non possono far parte i candidati alle cariche della Confsport Italia, provvede a verificare la regolarità delle candidature. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva. La Commissione Verifica delle Candidature è composta da tre membri.
17. L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all'o.d.g., la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea Nazionale in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli aventi diritto al voto il quale potrà essere consultato presso la segreteria della Confsport Italia. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora e non più di sette giorni.
18. L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati Provinciali. In seconda convocazione l'Assemblea Nazionale è valida qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali intervenuti. L'Assemblea Nazionale è introdotta dal Presidente della Confsport Italia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ovvero, in mancanza, dal Consigliere presente di maggiore età. L'Assemblea Nazionale elegge immediatamente il proprio Presidente oltre a un Segretario per la verbalizzazione. Elege, altresì, gli scrutatori che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
19. Possono partecipare all'assemblea Delegati che siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
20. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva risulta eletto chi ha conseguito più voti. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale proclama gli eletti. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti.
21. Nelle Assemblee Elettive le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei Delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; Consiglio Nazionale: 12 pref.;

Presidente del Collegio Revisori dei Conti: 1 pref.; Collegio Revisori dei Conti: 4 pref.;
Presidente del Collegio dei Probiviri: 1 pref.; Collegio Probiviri: 4 pref.; Presidente
Commissione d'Appello: 1 pref.; Commissione d'Appello: 4 pref.).

Art. 14 L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale in via Straordinaria deve essere convocata dal Presidente della Confsport Italia a seguito di richiesta, scritta e motivata, dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale in forma Straordinaria delibera sulle:
 - a) proposte di modifica dello Statuto;
 - b) ricostituzione degli organi decaduti;
 - c) integrazione degli organi elettivi qualora siano decaduti i singoli membri;
 - d) scioglimento della Confsport Italia.
3. Per le modalità di indizione, convocazione e deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, nonché per il quorum costitutivo e deliberativo, salvo quanto disposto dall'art. 47, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Statuto per l'Assemblea Nazionale Ordinaria. Il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può essere ridotto fino alla metà.
4. Qualora l'Organo statutariamente competente all'indizione e convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria non provveda ai necessari adempimenti verrà sostituito dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I sistemi di votazione sono:
 - a) per alzata di mano e controprova;
 - b) per appello nominale;
 - c) a scrutinio segreto;
 - d) per acclamazione.Le votazioni per le cariche elettive devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 15 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
 - b) i dodici membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
2. Subito dopo la sua elezione il Consiglio Nazionale si riunisce per eleggere tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario e i tre Consiglieri componenti la Giunta Esecutiva Nazionale.
3. Ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
5. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale quando lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene tramite posta elettronica o fax, da inviarsi almeno tre giorni prima della seduta. Dei lavori del Consiglio Nazionale viene redatto processo verbale dal Segretario della Confsport Italia e controfirmato dal Presidente Nazionale. E' fatto obbligo al Presidente Nazionale di convocare o effettuare le riunioni del Consiglio Nazionale almeno quattro volte all'anno.
6. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) nomina il Segretario Nazionale della Confsport Italia, su proposta del Presidente Nazionale;
 - b) nomina il Presidente Onorario della Confsport Italia;
 - c) nomina l'Assistente Spirituale Nazionale della Confsport Italia su proposta del Presidente Nazionale;
 - d) nomina il Procuratore Sociale;
 - e) delibera e dispone le spese necessarie – nei limiti del bilancio preventivo – per assicurare il buon andamento della Confsport Italia, nel quadro degli indirizzi

- indicati dall'Assemblea Nazionale;
- f) ratifica i Regolamenti della Confsport Italia predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - g) approva annualmente il rendiconto predisposto da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale, in ordine all'utilizzo dei fondi destinati alla relativa struttura territoriale di riferimento. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio, di cui agli appositi articoli;
 - h) ratifica le delibere assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - i) ratifica l'istituzione di settori operativi della Confsport Italia, con i relativi regolamenti, costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti, predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - j) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche;
 - k) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.
7. Il Consiglio Nazionale approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché quello consuntivo e predispone il bilancio consuntivo del quadriennio da sottoporre all'Assemblea Nazionale elettiva. Inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, quest'ultimo entro il mese di maggio di ciascun anno, saranno inviati alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per il relativo esame, unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I., al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore della Confsport Italia.
 8. Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli Organi dichiarati decaduti ai sensi art. 16 comma 7.
 9. Il Consiglio Nazionale decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Esecutiva Nazionale.
 10. Il Consiglio Nazionale può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.
 11. Il Consiglio Nazionale è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale della Confsport Italia lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno otto dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto.
 12. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 13. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi lo sostituisce.
 14. Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni, in corrispondenza con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
 15. In caso di vacanza per dimissioni o decesso o altri motivi di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si provvede all'integrazione del Consiglio Nazionale con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima assemblea utile.
 16. I nuovi eletti, di cui al comma 15, e in ogni caso ogni carica sociale eletta nel frattempo, restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
 17. Le funzioni di membro del Consiglio Nazionale sono esercitate a titolo gratuito.
 18. Il Consiglio Nazionale può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti.
 19. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono immediatamente esecutive.

Art. 16 Decadenza dei Consiglieri – Cessazione della maggioranza degli stessi

1. Si ha decadenza dei membri del Consiglio Nazionale quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari alla elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo Consiglio Nazionale su istanza di un consigliere o di un membro del Collegio dei Revisori.
2. Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Nazionale quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente Nazionale non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.
3. Nei casi di dimissioni del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente, e dovrà convocare entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche. Se entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale non viene celebrata, il Collegio dei Revisori si sostituisce al Consiglio Nazionale nella convocazione. Durante questo periodo, il Presidente Nazionale rimane in carica unitamente al Consiglio Nazionale decaduto in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.
4. Anche in caso di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente convocherà entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.
5. Identicamente il Consiglio Nazionale e il Presidente Nazionale decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamente le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente Nazionale rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.
6. Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri, decadrà il solo Consiglio Nazionale; il Presidente Nazionale rimarrà in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea per l'elezione dei soli consiglieri.
7. Il Consiglio Nazionale e il Presidente Nazionale decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo.
8. Le dimissioni che originino decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 17 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente della Confsport Italia ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico ed è rieleggibile.
2. Svolge i seguenti compiti:
 - a) sovrintende alla gestione della Confsport Italia;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale e convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi della Confsport Italia;
 - d) firma i documenti ed atti che comportano impegno per la sede ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali in nome e per conto della Confsport Italia;
 - e) stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella Giunta Esecutiva Nazionale e nel Consiglio Nazionale;
 - f) rappresenta la Confsport Italia negli organismi nazionali ed internazionali;
 - g) può proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Nazionale;
 - h) può proporre al Consiglio Nazionale la nomina dell'Assistente Spirituale Nazionale;
 - i) può proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente Onorario;
 - j) può proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina del Procuratore Sociale;

- k) può proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina di un Addetto Stampa;
 - l) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
 - m) propone alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina di Commissari Straordinari degli organi periferici;
 - n) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e sui Delegati Cittadini.
3. Il Presidente della Confsport Italia deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di codice fiscale/partita IVA), delle quali è direttamente responsabile.
 4. Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
 5. Il Presidente della Confsport Italia può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, al Vice Presidente. Le funzioni esclusive non sono comunque delegabili.
 6. Può concedere la grazia a condizione che sia scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento è concesso solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 18 Il Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario è designato dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente della Confsport Italia è sostituito dal Vice Presidente Vicario designato dal Consiglio Nazionale della Confsport Italia. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 19 La Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Vicario e da tre Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
2. Partecipa alla Giunta Esecutiva Nazionale senza diritto di voto il Segretario Nazionale.
3. Assiste alla Giunta Esecutiva Nazionale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La Giunta Esecutiva Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
 - b) predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - c) esegue le delibere del Consiglio Nazionale;
 - d) delibera, a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Nazionale;
 - e) delibera sulle domande di affiliazione degli Organismi e su quelle di tesseramento, deliberando altresì, in presenza di delega da parte del C.O.N.I., il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive affiliate.
 - f) nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale;
 - g) cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti, in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;
 - h) istituisce commissioni tecniche disciplinandole con regolamenti, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Nazionale;
 - i) nomina l'addetto stampa;
 - m) determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;
 - n) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità

- di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, i Consigli Regionali e Provinciali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere, entro 120 gg., alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- o) nomina, su proposta del Presidente Nazionale, i Coordinatori della Confsport Italia all'estero;
 - p) ratifica le nomine del Giudice Unico Periferico sottoposte dai Comitati Periferici;
 - q) delibera i Regolamenti della Confsport Italia;
 - r) determina la costituzione di settori operativi della Confsport Italia costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;
 - s) designa i Delegati Cittadini su proposta dei Comitati Provinciali;
5. Tutte le delibere adottate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione); le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile.
 6. La Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Coordinatore Periferico rappresenta la Confsport Italia sul piano regionale e/o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi periferici.
 7. La Giunta Esecutiva Nazionale si riunirà periodicamente secondo le esigenze. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.
 8. La Giunta Esecutiva Nazionale decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Art. 20 Il Segretario Nazionale

1. È nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente della Confsport Italia e dura in carica quattro anni.
2. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia senza diritto di voto.
3. Partecipa, di diritto, a tutte le riunioni degli Organi Nazionali.
4. Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti ed è responsabile per quanto riguarda la copertura delle spese rispetto al bilancio di previsione.
5. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale in merito al buon funzionamento della Confsport Italia.
6. Dirige gli Uffici della Segreteria indispensabili al corretto funzionamento della Confsport Italia; redige e cura i verbali del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
7. Predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Confsport Italia e provvede agli adempimenti connessi; svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili della Confsport Italia.
9. Firma, congiuntamente al Presidente Nazionale, tutti gli atti degli Organi Nazionali dell'Ente e tutti i mandati di pagamento e le reversali di incasso.
10. L'incarico di Segretario della Confsport Italia è incompatibile con con tutte le cariche sociali nell'ambito della Confsport Italia.
11. In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Nazionale dovrà dimettersi 20 giorni prima della celebrazione

dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

Art. 21 La Segreteria della Confsport Italia

1. La Segreteria della Confsport Italia si compone degli uffici indispensabili al corretto funzionamento della Confsport Italia.
2. Sotto la direzione del Segretario Nazionale, essa esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dell'Assemblea della Confsport Italia, provvedendo inoltre all'attuazione dei programmi di attività annuali della Confsport Italia.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È composto dal Presidente, due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono eletti, avuto riguardo ed accertata la loro competenza e professionalità, in materia e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Confsport Italia.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione contabile dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili.
4. Esamina e firma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisponendone la relazione con relativa certificazione di veridicità.
5. Ai sensi del Codice Civile - art. 2404 - il quorum costitutivo è pari alla maggioranza dei sindaci e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti gode di piena autonomia ed è indipendente dalla vita associativa della Confsport Italia. La decadenza del Presidente della Confsport Italia e della Giunta Esecutiva Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Per la sostituzione e la decadenza dei singoli componenti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Sindaci.

Art. 23 Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia della Confsport Italia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:
 - a) il Collegio dei Probiviri;
 - b) la Commissione d'Appello;
 - c) il Procuratore Sociale.
 - d) il Giudice Unico Periferico;
2. I componenti degli Organi di Giustizia non possono ricoprire un'altra carica nella Confsport Italia, anche a livello periferico, e nell'ambito degli organismi affiliati; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli Organi di cui all'art. 11, lett. b), c) del presente Statuto.
3. Gli Organi di Giustizia possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Confsport Italia.
4. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono rieleggibili per non più di due volte.
5. Le decisioni emesse dagli Organi di Giustizia devono essere sempre motivate.
6. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive.
7. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 24 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale della Confsport Italia, e da un segretario

scelto dal Presidente del Collegio dei Probiviri tra i due supplenti. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati in possesso di adeguata professionalità.

2. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili per non più di due volte.
3. Il Collegio dei Probiviri, riunito con la presenza di tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in primo grado su tutte le infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati della Confsport Italia.
4. La decisione del Collegio dei Probiviri viene pronunciata entro sessanta giorni dalla data di ricezione del deferimento da parte del Procuratore.
5. Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 25 La Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello è costituita dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale della Confsport Italia, e da un segretario scelto dal Presidente della Commissione tra i due supplenti. I membri della Commissione d'Appello possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati in possesso di adeguata professionalità.
2. I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili per non più di due volte.
3. La Commissione d'Appello, riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, ed in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Periferico.
4. La decisione della Commissione d'Appello viene pronunciata entro sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Art. 26 Il Procuratore Sociale

1. Il Procuratore Sociale è nominato dal Consiglio Nazionale della Confsport Italia deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla Confsport Italia.
2. Il Procuratore Sociale è titolare dell'azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi al Collegio dei Probiviri e alla Commissione d'Appello.
3. Il Procuratore Sociale agisce di propria iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e, alla fine, o archivia il caso o lo deferisce al giudizio dell'organo competente.
4. E' previsto il termine massimo di 90 giorni, dall'inizio delle indagini, per la conclusione dell'attività dell'organo de quo.
5. Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi della Confsport Italia.
6. Il Procuratore Sociale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nella Confsport Italia e negli organismi affiliati alla stessa.
7. La durata del mandato è quadriennale e non è rieleggibile per più di due volte.

Art. 27 Il Giudice Unico Periferico

1. I Consigli Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico, propongono la designazione alla Giunta Esecutiva Nazionale di un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale.
2. Il Giudice Unico Periferico ha una durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico ed è rieleggibile per non più di due volte.

3. Il Giudice Unico Periferico ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni Regionali o Provinciali indette dalla Confsport Italia, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del regolamento di Giustizia della Confsport Italia, commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati.
4. La decisione del Giudice Unico Periferico viene pronunciata entro quindici giorni dal momento del deferimento da parte degli organi competenti.
5. Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Periferico in prima istanza è ammesso ricorso da presentarsi entro quindici giorni dalla data di conoscenza del provvedimento alla Commissione D'Appello della Confsport Italia.

Art. 28 Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario della Confsport Italia viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente della Confsport Italia e resta in carica per la durata del Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente Onorario della Confsport Italia partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.
3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale per giustificati motivi.

Art. 29 L'Assistente Spirituale

1. L'Assistente Spirituale della Confsport Italia viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente della Confsport Italia o della Giunta Esecutiva Nazionale e resta in carica per la durata del Consiglio Nazionale.
2. L'Assistente Spirituale della Confsport Italia partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.
3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale per giustificati motivi.
4. L'Assistente Spirituale della Confsport Italia svolge la funzione di coordinatore di tutte le attività spirituali e religiose.

Art. 30 Strutture ed Organi Periferici

1. Sono Organi Periferici della Confsport Italia:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente del Consiglio Regionale;
 - d) il Revisore dei Conti Regionale;
 - e) l'Assemblea Provinciale;
 - f) il Consiglio Provinciale;
 - g) il Presidente del Consiglio Provinciale;
 - h) il Revisore dei Conti Provinciale;
 - i) il Coordinatore Periferico.
 - l) il Delegato Cittadino;
 - m) il Giudice Unico Periferico;
2. Un Comitato Provinciale è costituito quando nella provincia sono affiliate almeno tre società/associazioni sportive aventi diritto di voto;
3. Un Comitato Regionale è costituito quando almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, hanno il requisito di cui sopra.
4. Nel caso in cui nella regione o provincia non si raggiunga il numero di organismi affiliati aventi diritto di voto previsto dal precedente comma, la Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico che rappresenta la Confsport Italia sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici.

5. Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e in qualsiasi caso per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
6. I Comitati Regionali e Provinciali godono di autonomia amministrativa e contabile, ma sono tenuti a rendere conto agli Organi Nazionali di tutte le operazioni fatte dal Comitato.
7. I Comitati Regionali e Provinciali sono tenuti ad approvare e a trasmettere il proprio Bilancio Consuntivo alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
8. Alle Strutture territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli Organi Nazionali.

Art. 31 L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali delle Province presenti nella Regione.
2. Ciascun Delegato eletto ha diritto di partecipare all'Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Delegato Provinciale può delegare un Delegato Provinciale eletto nella stessa Provincia. Qualora una Provincia fosse rappresentata da un solo Delegato Provinciale si dovrà provvedere ad eleggere un Delegato supplente.
3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i Presidenti o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate che hanno i requisiti di cui all'art. 12 comma 1 e 2, i Componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i Componenti del Consiglio Regionale, il Presidente o suo delegato della Confcommercio territoriale, il Presidente Onorario Regionale, l'Assistente Spirituale Regionale, i Presidenti o Vice Presidenti dei Comitati Provinciali, il Revisore dei Conti, il Giudice Unico periferico, i Responsabili Regionali dei Settori Tecnici. Il Presidente Regionale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.
5. L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.
6. Deve essere riunita almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria della gestione del Comitato e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale.
7. Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.
8. L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni, in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Regionali e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto, o la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
9. L'Assemblea elegge il Presidente Regionale, 4 Consiglieri ed il Revisore dei Conti. L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Comitato Provinciale esistente nel proprio territorio.

Art. 32 Il Consiglio Regionale ed il Presidente del Consiglio Regionale

1. Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Regionale composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di cinque membri, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Regionale è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal Consiglio Regionale già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

3. Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente Regionale o dei membri del Consiglio Regionale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli Organi Nazionali.
4. Il Consiglio Regionale nomina il Segretario Regionale su proposta del Presidente Regionale;
5. Il Comitato Regionale è amministrativamente autonomo e risponde delle obbligazioni assunte verso terzi, a motivo dell'attività istituzionale svolta, esclusivamente con il suo patrimonio.
6. Compiti del Consiglio Regionale sono:
 - a) coordinare le attività dei Comitati Provinciali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi della Confsport Italia e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti della Confsport Italia;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari della Confsport Italia;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con il C.O.N.I., le F.S.N. del C.O.N.I., le D.S.A. del C.O.N.I., gli E.P.S. del C.O.N.I., le Regioni, le Province, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti territoriali e gli Enti Locali in genere;
 - d) avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
7. Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi lo sostituisce.
8. Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
9. Il Consiglio Regionale predispose il Bilancio Consuntivo, con la relazione del Revisore dei Conti, da far approvare all'Assemblea Regionale, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza.
10. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere inviato entro 10 giorni dalla delibera di approvazione dell'Assemblea Regionale e, comunque, non oltre la fine del mese di febbraio, alla Giunta Esecutiva Nazionale che li sottoporrà al Consiglio Nazionale per la relativa ratifica.
11. Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
12. Il Giudice Unico Periferico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale. La nomina deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
13. Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta la Confsport Italia sul piano Regionale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale nei confronti del Consiglio Nazionale e della relativa rendicontazione dei fondi;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi Regionali;
 - d) cura la parte amministrativa e finanziaria della Confsport Italia a livello regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Regionale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - f) provvede ad inviare al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;
 - g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale;
 - h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Presidente Onorario Regionale e dell'Assistente Spirituale Regionale;
 - i) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale che può essere scelto tra i membri del Consiglio Regionale;
 - l) propone la nomina del Revisore dei Conti.
14. Il Presidente del Comitato Regionale deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di codice fiscale/partita IVA), delle quali è direttamente responsabile.

15. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.
16. In ordine alla decadenza, e per quanto non previsto, si rinvia al Presidente di cui all'art. 17.
17. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale chiunque sia ritenuto utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 33 L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o da un Dirigente in carica da loro delegato di tutti gli organismi affiliati nell'ambito della provincia con diritto di voto.
2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
3. All'Assemblea Provinciale partecipano con diritto di voto tutti gli organismi di cui all'art. 12 comma 1 e 2 rappresentati dal Presidente o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo.
4. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Provinciale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i Presidenti o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate che non hanno i requisiti di cui all'art. 12 comma 1 e 2, i Componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i Componenti del Consiglio Regionale e Provinciale, il Presidente o suo delegato della Confcommercio territoriale, il Presidente Onorario Provinciale, l'Assistente Spirituale Provinciale, i Delegati Cittadini, il Revisore dei Conti, il Giudice Unico periferico, i Responsabili Regionali e Provinciali dei Settori Tecnici. Il Presidente Provinciale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.
5. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato, purchè appartenente alla stessa Provincia.
6. Ciascun affiliato può avere una delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 50 affiliati con diritto di voto; due deleghe fino a 100 affiliati con diritto di voto; tre deleghe fino a 200 affiliati con diritto di voto; quattro deleghe oltre i 200 affiliati con diritto di voto.
7. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante, nonché vidimata dall'Organo competente.
8. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Provinciale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Provinciale.
10. Deve essere riunita almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria della gestione del Comitato e per dettare gli indirizzi dell'attività provinciale.
11. L'Assemblea Provinciale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Provinciali e per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e Regionale in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 3 a 50 Società affiliate elegge 1 Delegato; da 51 a 100 Società affiliate elegge 2 Delegati; da 101 a 200 Società affiliate elegge 3 Delegati; da 201 a 400 Società affiliate elegge 4 Delegati; oltre 400 Società affiliate elegge 5 delegati.
12. L'Assemblea Provinciale si riunisce in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Provinciali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.
13. L'Assemblea elegge il Presidente Provinciale e i Consiglieri in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 3 a 20 Società affiliate 2 Consiglieri; oltre 20 Società affiliate 4 Consiglieri.
14. L'Assemblea Provinciale elegge il Revisore dei Conti.

Art. 34 Il Consiglio Provinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Comitato Provinciale è amministrato da un Consiglio Provinciale composto dal Presidente e dai Consiglieri previsti all'art. 33 comma 13, eletti dall'Assemblea Provinciale, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Provinciale è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal Consiglio Provinciale già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
3. Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente Provinciale o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli Organi Nazionali.
4. Il Consiglio Provinciale nomina il Segretario Provinciale su proposta del Presidente Provinciale;
5. Il Comitato Provinciale è amministrativamente autonomo e risponde delle obbligazioni assunte verso terzi, a motivo dell'attività istituzionale svolta, esclusivamente con il suo patrimonio.
6. Compiti del Consiglio Provinciale sono:
 - a) coordinare le attività del Comitato Provinciale e delle Delegazioni Cittadine e promuovere a livello provinciale tutte le iniziative e i servizi della Confsport Italia e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti della Confsport Italia;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari della Confsport Italia;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con il C.O.N.I., le F.S.N. del C.O.N.I., le D.S.A. del C.O.N.I., gli E.P.S. del C.O.N.I., le Regioni, le Province, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti territoriali e gli Enti Locali in genere;
 - d) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
7. Il Consiglio Provinciale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.
8. Il Consiglio Provinciale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
9. Il Consiglio Provinciale predispone il Bilancio Consuntivo, con la relazione del Revisore dei Conti, da far approvare all'Assemblea Provinciale, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza.
10. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere inviato entro 10 giorni dalla delibera di approvazione dell'Assemblea Provinciale e, comunque, non oltre la fine del mese di febbraio, alla Giunta Esecutiva Nazionale che li sottoporrà al Consiglio Nazionale per la relativa ratifica.
11. Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
12. Il Giudice Unico Periferico Provinciale è nominato dal Consiglio Provinciale. La nomina deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
13. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta la Confsport Italia sul piano Provinciale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti del Consiglio Nazionale e della relativa rendicontazione dei fondi;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi Provinciali;
 - d) cura la parte amministrativa e finanziaria della Confsport Italia a livello provinciale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;

- f) provvede ad inviare al Consiglio Nazionale, alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Regionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
 - g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale;
 - h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Presidente Onorario Provinciale e dell'Assistente Spirituale Provinciale;
 - i) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale che può essere scelto tra i membri del Consiglio Provinciale;
 - j) propone la nomina del Revisore dei Conti.
14. Il Presidente del Comitato Provinciale deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di codice fiscale/partita IVA), delle quali è direttamente responsabile.
 15. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.
 16. In ordine alla decadenza, e per quanto non previsto, si rinvia al Presidente di cui all'art. 17.
 17. Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale chiunque sia ritenuto utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 35 I Delegati Provinciali

1. L'Assemblea Provinciale elegge i propri Delegati Provinciali e i loro supplenti o sostituti, che restano in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. I Delegati Provinciali rappresentano in seno all'Assemblea Nazionale e Regionale gli organismi affiliati con diritto di voto.
3. I Delegati Provinciali, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con le quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
4. L'Assemblea Provinciale elegge i Delegati Provinciali tra coloro che sono Presidenti o Dirigenti in carica di organismi affiliati, esistenti nel proprio territorio, aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente Provinciale e di Membri del Consiglio Provinciale.
5. I Delegati Provinciali rimangono in carica anche in caso di Commissariamento del Comitato Provinciale.

Art. 36 Patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale

1. Il patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale della Confsport Italia è costituito:
 - a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
 - b) dai contributi degli Enti Pubblici o Privati;
 - c) dai contributi ordinari e straordinari erogati dal Consiglio Nazionale della Confsport Italia;
 - d) dai contributi di aziende e privati;
 - e) da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
 - f) da ogni altra entrata derivante da attività realizzata dal Comitato Regionale e Provinciale.
2. In caso di scioglimento l'attivo patrimoniale del Comitato Regionale e Provinciale è trasferito al patrimonio della Confsport Italia.

Art. 37 Commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali

1. La Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia delibera il commissariamento di un Comitato Regionale e Provinciale in caso di gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Nella delibera di nomina verranno elencati i poteri del Commissario. Il Commissario Straordinario dovrà provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro novanta giorni dalla sua nomina.

Art. 38 Coordinatore Periferico

1. La Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Coordinatore Periferico rappresenta la Confsport Italia sul piano regionale e/o provinciale ed ha il compito di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici.

Art. 39 Il Delegato Cittadino e la Delegazione Cittadina

1. Il Delegato Cittadino è designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Regionale della Confsport Italia in accordo con il Consiglio Provinciale nel caso in cui si ritenga rilevante una presenza particolarmente riferita ad una città. Rappresenta la Confsport Italia sul piano cittadino e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile del funzionamento della Delegazione Cittadina;
 - b) sovrintende ai servizi della sede cittadina;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate degli Organi della Confsport Italia;
 - d) amministra i fondi erogati dal Comitato Provinciale della Confsport Italia per le spese di funzionamento della Delegazione Cittadina secondo le direttive del Consiglio Provinciale della Confsport Italia;
 - e) predispone i piani di spesa e i rendiconti trimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Provinciale della Confsport Italia per l'esame e l'approvazione;
 - f) provvede ad inviare annualmente, entro il 31 gennaio, al Comitato Provinciale della Confsport Italia le delibere, atti, relazioni e programmi per la relativa approvazione da parte del Consiglio Provinciale della Confsport Italia;
 - g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede cittadina.
2. Il Delegato Cittadino propone al Consiglio Provinciale della Confsport Italia la costituzione della Delegazione Cittadina, con compiti di consultazione, invitando a parteciparvi i rappresentanti degli affiliati presenti nel territorio della città.
3. La durata del Delegato Cittadino è quadriennale.
4. Il Delegato Cittadino decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Art. 40 Coordinatori della Confsport Italia all'Estero

1. I Coordinatori della Confsport Italia all'Estero sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della Confsport Italia nello Stato che rappresentano.
3. Partecipano alle Assemblee Nazionali della Confsport Italia.

Art. 41 Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti e il suo supplente sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale o Provinciale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono eletti avuto riguardo ed accertata la loro competenza e professionalità in

- materia e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Confsport Italia.
2. Il Revisore dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
 3. Il Revisore dei Conti effettua il riscontro della gestione contabile del Comitato Regionale o Provinciale ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili.
 4. Esamina e firma il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisponendone la relazione con relativa certificazione di veridicità.
 5. Il Revisore dei Conti gode di piena autonomia ed è indipendente dalla vita associativa della Confsport Italia. La decadenza del Presidente Regionale o Provinciale della Confsport Italia e del Consiglio Regionale o Provinciale della Confsport Italia non si estende al Revisore dei Conti.
 6. In caso di decadenza del Revisore dei Conti si rinvia al Codice Civile.

Art. 42 Incompatibilità

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Membro del Consiglio Nazionale;
- 3) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 4) Componente Organi di Giustizia;
- 5) Segretario Nazionale;

sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente. La carica di Presidente, a livello nazionale, è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale o Delegato Cittadino.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

I componenti eletti a far parte degli Organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta.

Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

Art. 43 I Settori

1. Il Consiglio Nazionale della Confsport Italia istituisce i settori operativi al fine di riunire gli affiliati o i tesserati che svolgono attività sportive simili meglio indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia.
2. A tali settori è demandata l'organizzazione tecnica dei Campionati Nazionali Confsport Italia di disciplina.
3. Ogni settore può dotarsi di responsabili periferici nominati dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale della Confsport Italia competente territorialmente, previo parere consultivo del Responsabile Nazionale di settore.
4. Gli organismi affiliati o i tesserati possono aderire a più settori.
5. Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Confsport Italia.

Art. 44 Patrimonio - mezzi finanziari - bilancio - obbligazioni

1. Il patrimonio della Confsport Italia è costituito dai beni mobili ed eventuali immobili, atti di liberalità e proventi vari.
2. Alle spese occorrenti per il funzionamento della Confsport Italia si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento;
 - b) contributi degli Enti Pubblici o Privati;
 - c) contributi di aziende e privati ed Enti sia Nazionali che Internazionali;
 - d) eventuali contributi del C.O.N.I.;
 - e) da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
 - f) da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dalla Confsport Italia.
3. Il bilancio preventivo annuale deve essere predisposto entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di marzo; dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; i suddetti bilanci, istruiti dalla Giunta Esecutiva Nazionale, dovranno essere predisposti dal Consiglio Nazionale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali e Provinciali, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.
5. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per i successivi quindici giorni.
6. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo dovranno essere inviati al C.O.N.I. unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Ente.
7. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
8. La Confsport Italia e gli Organi Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.
9. Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente della Confsport Italia Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Ente.

La Confsport Italia non ha scopo di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche se in forma indiretta e la Confsport Italia ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 45 Regolamenti

I Regolamenti della Confsport Italia e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente Statuto, dalla Giunta Esecutiva Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale della Confsport Italia.

Art. 46 Province Autonome

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

Art. 47 Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Nazionale della Confsport Italia o di almeno 2/3 dei Delegati Provinciali aventi diritto al voto.
2. La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale della Confsport Italia.
3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 dei Delegati Provinciali eletti

nelle Assemblee Provinciali, come indicato nel precedente art. 35 “Delegati Provinciali”, in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, di almeno la metà dei Delegati Provinciali anzidetti.

4. Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del numero dei Delegati Provinciali presenti.

Art. 48 Scioglimento

1. Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Confsport Italia, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione della Confsport Italia, devono essere richiesti e inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.C..
3. Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.C..
4. L'Assemblea Nazionale straordinaria convocata per lo scioglimento della Confsport Italia delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio a finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge nr. 662 del 23/12/1996, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 49 Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Norma Transitoria

Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamenti che comportino la necessità di adeguamento statutario;
- b) a seguito di formali richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato o dal C.O.N.I.;
- c) ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.